

(A.C. 4420 — sezione 10)

ART. 10.

(Definizione delle controversie).

1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *(Definizione delle controversie).* — 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve inten-

dersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata ».

(A.C. 4420 — sezione 11)

ART. 11.

(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione).

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 37-bis. — *(Promotore).* — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può supe-

rare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

ART. 37-ter. — (*Valutazione della proposta*). — 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

ART. 37-quater. — (*Indizione della gara*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi ne-

cessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a*); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma

va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.

ART. 37-*quinquies*. — (*Società di progetto*). — 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-*quater*. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

ART. 37-*sexies*. — (*Società di progetto: emissione di obbligazioni*). — 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite *pro-quota* mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

ART. 37-*septies*. — (*Risoluzione*) — 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

ART. 37-*octies*. — (*Subentro*). — 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del conces-

sionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

ART. 37-*nonies*. — (*Privilegio sui crediti*).

— 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere

il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo ».

(A.C. 4420 — sezione 12)

ART. 12.

(*Efficacia di disposizioni della legge n. 109*).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: « agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14 ».

(A.C. 4420 — sezione 13)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. recante « Modifiche ed integrazioni alla L. 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici »;

considerato che il capoverso 4-*bis* del comma 3 dell'articolo 1, disciplinando le convenzioni dei concessionari delle infrastrutture destinate a pubblico servizio, disciplina anche le convenzioni delle società concessionarie autostradali, le quali gestiscono il servizio pubblico della mobilità;

preso atto che il Governo è intenzionato, contrariamente a quanto fatto con la società Autostrade Spa, a non concedere proroghe delle concessioni autostradali in scadenza ed a mettere, quindi, in gara il servizio;

rilevato che la grave carenza di infrastrutture sta penalizzando profondamente sia la competitività del sistema economico del Nord, sia la qualità di vita dei

cittadini che sono costretti a muoversi, quotidianamente, in un traffico ormai giunto al collasso;

visto che le società concessionarie autostradali del Nord registrano utili di esercizio considerevoli i quali, con opportune convenzioni, dovrebbero essere investiti per realizzare infrastrutture nel territorio nel quale operano queste concessionarie e che tali opere verrebbero realizzate senza gravare sul bilancio dello Stato;

constatato che spesso le concessionarie autostradali sono possedute in maggioranza da enti locali (regioni, province e comuni) i quali, reinvestendo gli utili in infrastrutture da realizzare sul territorio, attuano una vera forma di federalismo, nel senso che la ricchezza viene investita nel territorio dove viene raccolta;

impegna il Governo

ad elaborare una direttiva sul rinnovo delle concessioni autostradali, nella quale sia espressamente prevista la possibilità di prorogare le concessioni, per un periodo massimo di 20 anni, in funzione degli investimenti in opere viarie che le singole società si impegnano a realizzare nel territorio, convenendo altresì l'immediato recesso dalla convenzione, nel caso in cui il concessionario non rispettasse gli obblighi e gli impegni relativi alla realizzazione degli investimenti concordati in sede di proroga della concessione stessa.

9/4420/1. Fongaro, Lembo, Stefani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4420, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici »;

considerate le numerose modifiche da esso apportate al testo della legge n. 109 del 1994,

impegna il Governo

a provvedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, alla ripubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'approvazione definitiva del presente disegno di legge, del testo aggiornato della predetta legge n. 109 del 1994, comprendente le modificazioni apportate con il disegno di legge in esame.

9/4420/2. De Cesaris, Lorenzetti.

La Camera,

considerato:

che le infrastrutture di base hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale di ogni paese;

che la dotazione infrastrutturale dell'Italia appare, secondo valutazioni ampiamente condivise, in grave ritardo rispetto alla media Europea, costituendo un freno alla competitività delle imprese in un'economia sempre più integrata internazionalmente;

che appare sempre più indispensabile ed urgente colmare questo ritardo;

che la scarsità di risorse finanziarie pubbliche rappresenta un limite oggettivo alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali;

che, per la suddetta ragione, è necessario potenziare strumenti atti a convogliare risorse finanziarie private verso la realizzazione di opere d'interesse pubblico;

che, tuttavia, il finanziamento privato non può totalmente sostituire quello pubblico in alcune grandi opere fondamentali;

che, infine, appare opportuno, in un periodo di tassi notevolmente ridotti, ricorrere al dilazionamento nel tempo dell'onere per infrastrutture a carico dello Stato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di affidare, attraverso gare d'appalto, la realizzazione di grandi opere pubbliche a consorzi fra costruttori e finanziatori con pagamento rateizzato fino ad un termine di venti anni dopo il compimento delle opere suddette.

9/4420/3. Merloni, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

S. 3020 — DISPOSIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE E DELL'OLIO DI OLIVA (APPROVATO DAL SENATO) (4698); MARI-NACCI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N. 1407, IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE SOFISTICAZIONI NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA (4394); PECORARO SCANIO: DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELL'OLIO D'OLIVA DI ORIGINE ITALIANA E PER LA DIFESA DEL CONSUMATORE (4422); POLI BORTONE ED ALTRI: DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORIGINE NAZIONALE DEGLI OLI DI OLIVA (4613); ATTILI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA E DELL'OLIO DI OLIVA (4631); SIMEONE: NORME IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA, DELL'OLIO VERGINE D'OLIVA E DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO (4677); AMORUSO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA ITALIANO (4693)

(A.C. 4698 — sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

esaminati i progetti di legge A.C. 4698 e abbinati, che recano disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine, e dell'olio d'oliva volte a intervenire a livello nazionale per contrastare i fenomeni di sofisticazione di prodotti nazionali e di distorsione della concorrenza;

tenuto conto che il provvedimento in esame interviene in un settore regolato a livello europeo dall'organizzazione comune di mercato, alla quale si dovrà far riferimento in ragione dell'ampiezza delle disposizioni che essa prevede;

valutata la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

tenuto conto che i provvedimenti legislativi in esame sono stati ritenuti dalla Commissione europea suscettibili di essere considerati "norme tecniche" ai sensi della direttiva 83/189/CEE e dunque equiparabili a disposizioni sottoposte alla procedura di informazione della Commissione europea in forza dell'articolo 5 del trattato;

delibera

di non procedere all'esame degli articoli del provvedimento in esame a causa del suo palese contrasto con la direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

n. 1. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 4698 - sezione 2)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.**

*(Commercializzazione dell'olio extravergine,
di oliva vergine e dell'olio di oliva).*

1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture « prodotto in Italia », « fabbricato in Italia », *made in Italy* o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli di oliva, ottenuti in Italia con oli provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: « Olio di oliva proveniente da altri paesi comunitari o paesi terzi lavorato in Italia ». Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.

3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.

4. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.

5. Gli oli extravergini di oliva e di oliva vergini, provenienti da paesi terzi o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi terzi, commercializzati nel territorio nazionale devono riportare nell'etichettatura, con caratteri indelebili, la dicitura « miscela con oli provenienti da paesi terzi » o « miscela di oli provenienti da paesi terzi » a seconda che la materia prima sia in parte di origine anche nazionale o sia solo estera.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

Al comma 1, dopo le parole: commercio aggiungere le seguenti parole: sul mercato dello Stato italiano.

1. 3 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: " made in Italy".

1. 4 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 1 sopprimere le parole: o altre equipollenti

Conseguentemente al medesimo comma 1 aggiungere le parole: È vietato l'uso di diciture equipollenti.

1. 6 (*) Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

(*) Testo così modificato nel corso della seduta.

Al comma 1 sostituire le parole: l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto con le seguenti: le fasi di produzione delle olive e le successive trasformazioni si sono svolte.

1. 17 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire la parola: nazionale con la seguente: dello Stato italiano.

1. 7 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro per le Politiche agricole da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i parametri migliorativi rispetto a quelli contenuti nel Regolamento CEE n. 2568/91, le procedure, la documentazione e la metodica analitica a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extravergine e vergine, commercializzati con le diciture di cui al comma 1.

1. 8 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per gli oli extra vergine di oliva, vergine di oliva e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri paesi, l'etichettatura deve riportare con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformità con il contenuto: « prodotto in parte con oli provenienti da... » — con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri paesi utilizzati — ovvero « prodotto totalmente con oli provenienti da... », ed a seguire il nome del paese o dei paesi di provenienza. Può essere altresì aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1. 18. La Commissione.

Al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: ad altri paesi comunitari.

1. 16 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in Italia con oli, aggiungere la parola: esclusivamente.

1. 10 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli oli extravergini di oliva e gli oli vergini, provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: "Oli extravergini di oliva oppure di oli di oliva vergini, provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, lavorati in Italia."

1. 11 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le confezioni già in commercio non conformi a quanto previsto dai precedenti commi e già presenti nella rete commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere smaltite fino ad esaurimento. I confezionatori debbono adeguarsi a quanto disposto dai commi 1 e 2 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 13 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sopprimere il comma 5.

1. 14 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 5, sostituire le parole da: miscela con sino alla fine del comma con le seguenti: prodotto con oli provenienti da paesi terzi

1. 15 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Nel titolo della legge e nella rubrica dell'articolo 1, sostituire la parola: commercializzazione con le seguenti: etichettatura di origine.

Tit. 1. La Commissione.

(A.C. 4698 — sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva).

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

4. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata la commercializzazione di olio addizionato e corretto artificialmente per renderlo simile all'olio di oliva.

2. 1 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

2. 2 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 3. La Commissione.

(A.C. 4698 — sezione 4)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Commissioni di assaggio degli oli
a denominazione di origine).*

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

(A.C. 4698 — sezione 5)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.***(Controlli)*

1. Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli importatori.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.

3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di dodici mesi, al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

Al comma 2, dopo la parola: raffineria aggiungere le seguenti: e agli importatori.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: raffinerie aggiungere le seguenti parole: e gli importatori.

4. 1 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni

(A.C. 4698 — sezione 6)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.***(Sanzioni amministrative).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 800.000 per ogni 100 chilogrammi di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente. La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 per quintale di prodotto. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. In caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

(A.C. 4698 - sezione 7)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4698 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la situazione di grave crisi del settore olivicolo;

considerato altresì che tale crisi è anche dovuta al fenomeno delle manipolazioni non consentite sugli oli vergini che riguarda prevalentemente oli di importazione dall'area comunitaria, per cui una soluzione efficace al problema può essere trovata solo con una norma comunitaria applicabile in tutti i paesi membri;

impegna il Governo

a definire in tempi brevi la proroga delle cambiali agrarie per le aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo;

a sostenere in sede comunitaria la riforma-ponte dell'Ocm dell'olio di oliva con l'assegnazione delle quote nazionali di riferimento, ridefinendo, di conseguenza, con la Commissione europea gli aiuti comunitari riferiti alla campagna 1997/1998;

a stabilire una norma tecnica che, attraverso un controllo strumentale delle fasi di lavorazione consenta di accertare e contrastare l'eventuale effettuazione di manipolazioni non consentite;

a fissare metodi di analisi che consentano di accertare se un olio vergine sia stato sottoposto a manipolazioni non consentite;

a dare maggiore impulso ai controlli previsti dal regolamento 84/2262/CEE e successive modificazioni, già in parte effettuati da organismo all'uopo individuato dall'Unione Europea.

9/4698/1 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Piva, Scaltritti, Amato.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente « disposizione per la commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva »;

valutato che l'olio d'oliva nella sua qualità extravergine rappresenta uno dei più importanti prodotti della nostra produzione agricola e la salvaguardia della sua tipicità deve costituire un obiettivo prioritario quale difesa del complessivo settore primario nonché della sua competitività sui mercati esteri, comunitari ed extracomunitari;

valutato inoltre che il comparto olivicolo grazie alla « annata di carica » ha registrato un forte recupero produttivo non sostenuto però da un adeguato livello dei prezzi che hanno subito un forte ridimensionamento (meno 14,3 per cento);

il comparto degli oli di oliva ha sofferto di scompensi della PAC che hanno favorito la produzione spagnola e quella dei paesi del Magreb; l'Italia che è il primo paese importatore ed esportatore ha visto crescere i flussi di entrata del 117 per cento per prodotti di modesta qualità;

l'agricoltura meridionale che trova sostegno dalla presenza e diffusione di questo prodotto tipico si trova minacciata dall'immissione nel mercato di olio costituito dalla miscelazione con prodotti derivanti da semi oleosi diversi dalle olive;

queste truffe alimentari sono facilitate anche dal fatto che negli stabilimenti da cui si estrae e si confeziona l'olio di oliva è consentita la lavorazione di altri semi oleosi per cui l'attività di controllo risulta fortemente ostacolata nonostante in Spagna, Grecia e Portogallo risulti in vigore il divieto di commercializzazione di oli di oliva ottenuti da miscele con oli vegetali in quanto se ne consente la lavorazione per l'esportazione nei paesi "non produttori";

valutato infine che da tempo le associazioni degli agricoltori denunciano l'esistenza di pratiche industriali e commer-

ciali che penalizzano le caratteristiche qualitative delle produzioni olivicole con conseguenti gravi danni per i produttori e per i consumatori interni, comunitari e internazionali;

impegna il Governo

a sviluppare concrete ed efficaci misure di controllo nei porti italiani al fine di impedire un flusso fraudolento di oli d'oliva provenienti sia direttamente che indirettamente da paesi extracomunitari impedendo così l'intensificazione di pratiche industriali e commerciali che danneggiano le produzioni interne e in particolare quelle delle regioni meridionali.

9/4698/2 Tassone, Marinacci, Grillo, Manzione, Teresio Delfino, Formenti.

La Camera,

premesso che

con le nuove disposizioni riguardanti le corrette menzioni commerciali che da ora si dovranno utilizzare per commercializzare l'autentico olio di oliva di origine italiana, si fa finalmente chiarezza su che cosa bisogna intendere con i termini che indicano le produzioni italiane, contribuendo a rendere trasparente il sistema della vendita delle produzioni olearie, dove spesso il non corretto uso del termine « Prodotto » ha permesso sia di ingannare il consumatore, sia di deprimere il comparto oleario ed olivicolo nazionale;

è certo che la nuova legge porterà vantaggi per i consumatori in quanto li tutelerà in termini sia economici, che qualitativi. Non è sicuro, ma è ipotizzabile, che porterà ricadute positive anche a livello della produzione agricola delle olive e quindi agli olivicoltori, visto che da una selettività a valle della filiera dell'olio di oliva (nella fase della commercializzazione) si otterrà una maggiore richiesta ed un miglior prezzo della produzione olivicola;

bisogna allora stabilire un serio intervento teso a risollevare il comparto agricolo-olivicolo italiano ed in grado di assicurare giusti ricavi per gli olivicoltori, il quale non può prescindere dall'adozione di provvedimenti di natura più organica e da una nuova politica di settore con azioni mirate in ogni fase della filiera dell'olio;

la nuova legge, alla luce di quanto esposto, apporterà agli olivicoltori i vantaggi che da essa loro si attendono solo se il Governo provvederà a corredarla di altre azioni e provvedimenti per la cui attuazione sarà sufficiente ricorrere alla semplice via amministrativa;

il Ministro ed il ministero per le politiche agricole dovranno farsi promotori di iniziative per far dialogare con sinergia il settore della produzione agricola con quello della trasformazione e della commercializzazione e contemporaneamente richiedere all'Esecutivo comunitario l'adozione di direttive e regolamenti che tutelino le produzioni olearie italiane non escludendo di dover imporre forti prese di posizioni da parte della Commissione in sede di accordi di commercio mondiale al fine di proteggere prodotti e terminologie esclusivamente ed inconfutabilmente appartenenti alle tradizioni nazionali italiane;

in collaborazione con la Presidenza del consiglio occorrerà attivarsi affinché in ambito nazionale si conoscano le tante

qualità e le infinite risorse dell'olio di oliva italiano, in modo da incentivare il consumo diversificandone le utilizzazioni:

impegna il Governo

a promuovere nuove iniziative per permettere la stipula di accordi tra produttori e trasformatori del settore olivicolo ed oleario affinché ognuno di essi, in ogni fase della filiera del comparto, ottenga massimi ritorni dalle proprie attività;

a predisporre - in collaborazione con le associazioni dei produttori olivicoli e con quelle della trasformazione olearia - un piano olivicolo nazionale,

a permettere una rapida approvazione di tutte le Denominazioni ed Indicazioni di Origine Protette già inoltrate alla Commissione Europea e contemporaneamente ad inoltrarne delle nuove,

a promuovere con campagne di informazione il consumo e l'uso dell'olio di oliva di origine italiana anche in modi alternativi e differenti da quelli tradizionali del condimento, divulgando le sue inimitabili caratteristiche alimentari,

a conseguire la tutela in ambito internazionale del termine Extravergine, così che sia utilizzato solo se riferito all'olio di oliva.

9/4698/3 Pecoraro Scanio, Leccese, Lumia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3352 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (5094)

(A.C. 5094 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 1998, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1999, »; al secondo periodo, dopo le parole: « della legge n. 183 del 1989 » sono inserite le seguenti: « , oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del mede-

simo articolo 17, »; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino »;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale »; al secondo periodo, sono soppresse le parole: « e le province autonome »; il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; dopo le parole: « enti pubblici, » sono inserite le seguenti: « le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, »; dopo le parole: « gli istituti di ricerca » sono inserite le seguenti: « nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica »; sono soppresse le parole: « e provincia autonoma »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « e le province autonome »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali »;

al comma 4, dopo le parole: « a rischio idrogeologico, » sono inserite le seguenti: « con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, »;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produt-

tive e le abitazioni private. »; al secondo periodo, le parole: « entro un congruo » sono sostituite dalle seguenti: « determinando altresì un congruo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione” ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro un mese » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due mesi »; le parole: « e le province autonome » sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva »; al terzo periodo, sono soppresse le parole: « fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989 »;

al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: « e le province autonome »; all'ultimo periodo, le parole: « , per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « , da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1 »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità »;

al comma 3, la parola: « comando » è sostituita dalla seguente: « inquadrato, »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39 »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è considerata titolo preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « cento » è sostituita dalla seguente: « cinquanta »;

al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e le province autonome »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali ».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il